



Sent. n.148/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37608** del registro di segreteria, sul
ricorso presentato a istanza del sig.:

XXXXXXXXXX, nato a xxxx il xxxxxx e ivi residente alla via xxxxx n. xxx
(xxxxxxx), elettivamente domiciliato in Lecce alla via 47° Reggimento
Fanteria n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Danilo Lorenzo che lo rappresenta
e difende (LRNDNL66A19E506V; domicilio digitale:
danilo@pec.studiolorenzo.eu);

contro:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli uffici
dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108, rappresentato
e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L; domicilio
digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

uditi, alla pubblica udienza del 5.6.2025, l'Avv. Lorenzo per il ricorrente e
l'Avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

	1. – Con ricorso depositato in data xxxxx il sig. xxxxxxxx ha rappresentato:	
	- di aver prestato il proprio servizio in qualità di sottufficiale del Ministero	
	della Difesa sino al xxxxx (data di collocamento in congedo assoluto) e di	
	essere titolare di pensione n. xxxxx con decorrenza dall'xxxxxx (attualmente	
	in carico alla Sede INPS di xxxx), i cui conferimento e calcolo venivano	
	effettuati con determinazione n. xxxxx della Sede INPS di xxxxxx;	
	- di aver chiesto, con domanda datata xxxx e inoltrata alla Sede INPS di	
	xxxxx, il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico computando come	
	base pensionabile l'aliquota del 44%, secondo quanto previsto dall'art. 54,	
	comma 1, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092;	
	- che con PEC del xxxx la Sede INPS di xxxx (a cui l'istanza era stata	
	trasmessa dalla Sede di xxxxx), richiamato l'art 54, commi 1 e 2, del d.P.R.	
	n. 1092/1973 (<i>«La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno</i>	
	<i>quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento</i>	
	<i>della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del</i>	
	<i>presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni</i>	
	<i>anno di servizio utile oltre il ventesimo»</i>), precisava che:	
	• l'aliquota di rendimento del 44% è riconosciuta in misura diversificata in	
	relazione all'anzianità contributiva da valorizzare con il sistema di calcolo	
	retributivo. In particolare, per quella maturata al 31.12.1995 l'aliquota di	
	rendimento del 44% viene riparametrata secondo i seguenti criteri: per i	
	primi 15 anni trova applicazione l'aliquota complessiva del 35% (pari a	
	2,33 per ciascun anno) mentre l'aliquota differenziale del 44% e la	
	suddetta percentuale – pari al 9% – viene riproporzionata considerando	
	l'anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 ($9\% : 5 \times$ il numero degli	

		anni ricompresi tra il quindicesimo e quelli maturati al 31.12.1995);	
		• avendo l'interessato maturato un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni	
		al 31.12.1995, l'applicazione della misura intera dell'aliquota del 44% per	
		determinare la quota retributiva non è coerente con l'art. 54 citato; per le	
		anzianità contributive successive al 31.12.1995 è stata determinata la	
		quota di pensione con il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell'art. 1,	
		comma 6, della l. 8.8.1995, n. 335, contemplante l'applicazione di un	
		montante contributivo (determinato dalla somma di tutti i contributi	
		computati e rivalutati annualmente, su base composta, e rivalutati	
		annualmente) moltiplicato per un coefficiente di trasformazione riferito	
		all'età anagrafica alla data di decorrenza della pensione;	
		• doveva pertanto confermarsi il provvedimento di liquidazione della	
		pensione;	
		- che, per contro, essendo la sua pensione calcolata con il c.d. sistema misto,	
		il trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo quanto previsto	
		dall'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995 (<i>«Per i lavoratori iscritti alle forme</i>	
		<i>di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono</i>	
		<i>far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è</i>	
		<i>determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle</i>	
		<i>anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con</i>	
		<i>riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema</i>	
		<i>retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta</i>	
		<i>data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico</i>	
		<i>relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema</i>	
		<i>contributivo»</i>). Avendo l'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335/1995 fatto	
		3	

	riferimento, quanto <i>«alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre</i>	
	<i>1995»</i> al sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente	
	alla predetta data, le norme di tale sistema retributivo resterebbero differenziate	
	per i dipendenti civili, nei cui confronti troverebbe applicazione l'aliquota del	
	35% della base pensionabile per i primi 15 anni di servizio effettivo <i>ex art 44,</i>	
	comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 (<i>«La pensione spettante al personale civile</i>	
	<i>con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della</i>	
	<i>base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore</i>	
	<i>anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento»</i>), e	
	per i dipendenti militari, nei cui confronti troverebbe applicazione l'aliquota	
	del 44% sulla base pensionabile per i primi quindici anni di servizio utile, ai	
	sensi dell'art. 54 del medesimo d.P.R.;	
	- che, in definitiva, per i militari che alla data del 31.12.1995 abbiano	
	maturato un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni e per i quali la	
	pensione venga liquidata in parte secondo il sistema retributivo e in parte con	
	il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte spetterebbe	
	l'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54 del dPR n. 1092/1973.	
	Ciò posto, il ricorrente ha chiesto di: <i>i)</i> accertare e dichiarare il suo diritto al	
	ricalcolo e/o alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante	
	computo sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell'aliquota pari al	
	44% ai fini del calcolo della base pensionabile e della relativa pensione;	
	<i>ii)</i> condannare l'INPS al pagamento di tutto quanto conseguentemente dovuto,	
	oltre somme arretrate con decorrenza dalla data di collocamento in pensione,	
	interessi e rivalutazione monetaria nonché adeguamento del trattamento	
	corrente; <i>iii)</i> condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle	
	4	

	spese e competenze di causa, da liquidarsi con distrazione in favore del	
	procuratore antistatario.	
	2. – Con memoria depositata il xxxx l’INPS si è costituito in giudizio,	
	ritenendo la domanda infondata in fatto e in diritto.	
	L’Ente ha richiamato la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 con cui le	
	Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti, in merito alle	
	modalità applicative del predetto art. 54, hanno stabilito che: i) la quota	
	retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto <i>ex art. 1</i> , comma	
	12, della l. n. 335/1995 in favore del personale militare cessato dal servizio con	
	oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31.12.1995 vantava	
	un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, deve essere calcolata tenendo conto	
	dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, con	
	applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuare nel	
	2,44% annuo; ii) la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema	
	misto in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di	
	anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31.12.1995 vantava un’anzianità	
	inferiore a 15 anni, deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero	
	di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione del relativo	
	coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nel 2,44% annuo.	
	Essendo il ricorrente cessato con una anzianità contributiva comprensiva di	
	maggiorazioni (servizio utile) di anni 41, mesi 10 giorni 10 e con un’anzianità	
	contributiva alla data del 31.12.1995 utile ai fini previdenziali pari ad anni 14,	
	mesi 6 e giorni 23, in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite e alla	
	successiva circolare INPS n. 199 del 29.12.2021 il trattamento pensionistico	
	per cui è causa è stato riliquidato con provvedimento n. xxxxxxxxxx del	
	5	

	xxxxxxx, con applicazione dell'aliquota del 2,44% con riferimento alle	
	anzianità contributive maturate entro il 31.12.1995. Detta lavorazione è stata	
	eseguita con il lotto n. x del xxxxx, rata applicazione maggio 2025, con cui si	
	è provveduto all'aggiornamento della rata continuativa e alla liquidazione	
	degli arretrati del corrente anno e di quelli precedenti, per un importo netto	
	complessivo pari a € xxxxxxx oltre interessi.	
	In relazione a ciò l'INPS ha chiesto il rigetto della richiesta di applicazione	
	dell'aliquota del 44% e la dichiarazione di cessazione della materia del	
	contendere.	
	3. – Con ordinanza a verbale resa all'udienza del 25.3.2025 questo giudice,	
	accogliendo la richiesta del ricorrente (non opposta dall'INPS) di un breve	
	termine per l'esame del cedolino di maggio 2025, ha rinviato la discussione	
	della causa e fissato per il prosieguo del giudizio l'udienza del 21.5.2025.	
	4. – Con ordinanza a verbale resa all'udienza del 21.5.2025 questo giudice,	
	preso atto del deposito da parte dell'INPS del cedolino di maggio 2025 in	
	prossimità dell'udienza (19.5.2025) e considerata l'assenza della difesa del	
	ricorrente, ha disposto il rinvio della discussione all'udienza al 5.6.2025,	
	invitando il ricorrente a comunicare l'adesione o meno alla richiesta di	
	cessazione della materia del contendere formulata dall'Istituto.	
	5. – Con memoria depositata il 27.5.2025 il ricorrente ha: <i>i)</i> dichiarato di aver	
	ricevuto quanto spettante a seguito della riliquidazione del trattamento	
	pensionistico; <i>ii)</i> chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con	
	condanna dell'INPS al pagamento delle spese e competenze di causa, da	
	liquidarsi con distrazione in favore del procuratore, in virtù del principio della	
	c.d. soccombenza virtuale.	
	6	

	6. – All’odierna udienza le parti hanno invocato la cessazione della materia	
	del contendere; l’Avv. De Leonardis ha insistito per la compensazione delle	
	spese.	
	7. – Alla luce degli atti di causa, questo giudice ritiene sussistenti i presupposti	
	per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.	
	Tuttavia, secondo il principio della soccombenza virtuale, attesa l’inerzia	
	dell’Amministrazione previdenziale – che avrebbe potuto provvedere al	
	riconoscimento di quanto spettante al ricorrente prima della proposizione	
	dell’azione giudiziale in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa	
	vantata –, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di difesa	
	che si liquidano come da dispositivo.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37608 , dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l’INPS al pagamento delle spese legali nei confronti dell’Avv.	
	Danilo Lorenzo, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 400,00, oltre	
	accessori come per legge.	
	Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.	
	Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 5.6.2025.	
	Il Giudice	
	Giovanni Natali	
	Depositata il 23.6.2025 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario preposto	
	Marialuce Sciannameo	
	7	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]